

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1177

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,  
RUSSO FRANCO, TAMINO**

*Presentata il 23 gennaio 1984*

**Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente  
la sistemazione di nuovo personale precario della scuola,  
e misure urgenti in materia scolastica**

COLLEGHI DEPUTATI! — La necessità di approvare rapidamente una legge per una nuova immissione in ruolo dei lavoratori precari della scuola è ormai inconfutabile e ciò è talmente palese che già prima delle ultime elezioni politiche ben tredici tra proposte e disegni di legge erano stati presentati.

Questo Parlamento è dunque chiamato a discutere ed approvare l'ennesima legge per risolvere il problema dei precari della scuola.

Per non ripetere le deludenti esperienze del passato si deve innanzitutto procedere ad esaminare con lucidità sia le cause profonde di fallimento sia le ragioni che impongono una revisione della normativa a meno di due anni dall'approvazione della legge n. 270, legge che tra l'altro ha profondamente modificato la situazione di lavoro del personale.

L'intenzione del legislatore, con l'approvazione della legge n. 270, era ambizioso: dare una definitiva sistemazione al personale precario esistente e contemporaneamente introdurre nuovi sistemi di reclutamento e nuovi criteri di definizione degli organici per escludere il formarsi di ulteriore precariato.

Il fatto è che la nuova normativa non solo non è riuscita a bloccare la creazione di nuovo personale precario ma addirittura non ha risolto definitivamente i problemi già pendenti, al contrario: in alcuni casi li ha forse ingigantiti.

Bastano alcuni esempi, ma molti altri potrebbero essere citati: la legge ha considerato in modo peggiore i supplenti annuali nominati dai provveditorati nell'anno scolastico 1981-1982 rispetto ai docenti incaricati annuali nel 1980-1981. Poiché la differenza normativa si è inne-

stata su situazioni sostanzialmente identiche, con grave danno per i supplenti annuali, è oggi già pendente un giudizio di legittimità costituzionale, alla luce del principio di uguaglianza. Ancora, l'articolo 35 della legge chiamava i docenti incaricati e non abilitati a sostenere una prova abilitante propedeutica all'inserimento in ruolo. In più occasioni la Commissione istruzione della Camera e persino il Ministro avevano concordemente definito le caratteristiche di tale prova: non un concorso ordinario, ma una valutazione complessiva dell'esperienza maturata dal candidato che proprio per gli ormai numerosi anni di servizio aveva maturato una legittima aspettativa di immissione in ruolo. Le prove abilitanti sono state invece ben differenti: molte commissioni di esame o perché non informate o perché investite da una improvvisa ansia di severità sono intervenute pesantemente attuando una notevole selezione.

Una selezione inaccettabile, in quanto il non superamento dell'esame equivale al licenziamento immediato di personale certo non precario, ma ormai in servizio mediamente da 7/8 anni. A fronte di tali gravi problemi determinati dalle inesattezze della legge o dalla sua errata applicazione, l'atteggiamento della pubblica amministrazione è stato di una chiusura e di una rigidità incomprensibile. Basti pensare che molti dei docenti che non hanno superato le prove abilitanti hanno proposto con l'assistenza dei sindacati confederali un ricorso giurisdizionale che ha già avuto un primo esito positivo. Opportunamente il TAR ha valutato fondate le ragioni dei ricorrenti e disposto la sospensione. A tale fatto i provveditorati agli studi e il Ministero hanno reagito in modo veramente arrogante, tanto da rifiutarsi di eseguire l'ordinanza del tribunale amministrativo.

Ma il fatto più clamoroso è da ricollegarsi con quella particolare novità introdotta dalla legge n. 270 nota come organico aggiuntivo.

Questo organico aggiuntivo pari al 5 per cento dell'organico di diritto, ma in

prima applicazione pari a circa il 12 per cento, doveva servire per coprire quei posti in più rispetto l'organico di diritto noti come organico di fatto, per evitare l'assunzione di precari su assenze da 5 mesi in su, per rendere finalmente realizzabili gli aspetti riformatori della legge n. 517 e per una eventuale modesta espansione del tempo pieno e dell'istruzione per gli adulti.

Il fatto è che l'attuale Ministro della pubblica istruzione non solo ha distribuito una prima volta questo organico aggiuntivo quasi solo al fine di soddisfare le domande di trasferimento in fase negli scorsi anni ma successivamente ha prima aggirato la legge che impone l'interruzione delle operazioni di mobilità al ventesimo giorno dopo l'inizio delle lezioni (telex del Ministro del 1° ottobre) e poi ha riaperto sino al 15 ottobre le operazioni di trasferimento operando al tempo stesso un'ulteriore redistribuzione dei posti di organico aggiuntivo (circolare n. 265 del 4 ottobre).

Il risultato pratico è che nelle province del centro-sud questo organico aggiuntivo è mediamente del 20 per cento mentre in quelle del nord sfiora appena il 6 per cento.

Le conseguenze pratiche di questa operazione clientelare sono:

1) l'organico aggiuntivo al nord è appena sufficiente per coprire i posti vacanti nel presente anno scolastico mentre nel centro-sud oltre ad essere spariti i posti occupati dai supplenti annuali, ci saranno gravi problemi per utilizzare tutto il personale in esubero;

2) nel nord sono stati nominati migliaia di supplenti.

È questo un aspetto non secondario da tenere presente quanto alla definizione di una nuova legge sui precari o ad una probabile sentenza positiva della Corte costituzionale verso i supplenti annuali 1981-1982.

Nel proseguire l'esame della legge n. 270 si deve notare che essa sottintende l'esistenza di un vasto numero di docenti in soprannumero e che in prospettiva

questo fenomeno è destinato ad aggravarsi a causa del calo demografico. È questa una convinzione assai diffusa nella pubblica opinione anche a causa di una ben orchestrata campagna di stampa il cui avvio fu dato anni fa dal CENSIS.

L'evidenza di questa impostazione traspare da numerosi punti della legge quali gli scaglionamenti delle date di immissione in ruolo e di assegnazione di sede, la destinazione di parte dell'organico aggiuntivo per il riassorbimento dei soprannumerari, l'istituzione differita di esso nella secondaria superiore e la gradualità a partire dal 1985-1986 dell'immissione in ruolo dei supplenti abilitati con due anni di servizio.

Il fatto è che nulla è più falso di questa convinzione.

Come spiegare infatti le decine e decine di migliaia di posti messi a disposizione dei concorsi ordinari dopo la verifica degli organici attuata il 31 marzo dello scorso anno?

Il fenomeno è talmente eclatante che in quasi tutte le province del nord le graduatorie di merito dei concorsi ordinari della scuola elementare sono state esaurite già quest'anno.

Qual'è dunque la realtà?

La realtà è che il cosiddetto soprannumero è quasi totalmente un puro fatto giuridico e non sostanziale, la realtà è che il *turn-over* nella scuola supera abbondantemente la teorica diminuzione di classi causata dal calo demografico tanto che si devono comunque prevedere nei prossimi anni decine di migliaia di nuove assunzioni solo per rimpiazzare il pensionamento.

E ancora, la realtà, verificabile anche dai dati statistici, è che non vi è stata diminuzione di organici nella fascia dell'obbligo mentre vi è stata, pur se contenuta, nella secondaria superiore ove gli studenti iscritti sono aumentati.

Le conclusioni che si ricavano da quest'ultima constatazione sono principalmente tre:

1) l'organico aggiuntivo pari al 5 per cento è largamente insufficiente sia ad evitare il riformarsi di nuovi precari

e sia per perseguire i fini di miglioramento del funzionamento scolastico stabiliti dalla legge stessa;

2) dovendo procedere all'assunzione in ruolo di migliaia di persone ogni anno, l'esperienza insegna che il concorso per prove diviene esso stesso strumento di riproduzione di precariato e vede la giusta ostilità di decine di migliaia di supplenti abilitati;

3) la situazione sul territorio nazionale appare fortemente disomogenea tra provincia e provincia per cui si deve necessariamente procedere ad un vero decentramento del reclutamento nel senso che i provveditorati agli studi pur nell'ambito dei criteri definiti per legge, devono poter procedere a definire i tempi (annuali, biennali, ecc.) delle assunzioni a seconda delle esigenze provinciali senza il vincolo di una contemporaneità nazionale.

La legge n. 270 applica il principio che lo Stato deve accertare la preparazione professionale degli aspiranti all'insegnamento e quindi operare una selezione.

Infatti per la prima volta i concorsi ordinari relativi alle scuole medie prevedono oltre all'accertamento nozionistico-culturale anche quello per l'appunto delle capacità professionali.

A parte il fatto che in nessuna parte della legge vi è una definizione precisa e approfondita di quello che si intende per specifiche capacità professionali, i valori sono rovesciati poiché non si prevede alcun momento e sede istituzionale ove gli interessati possano acquisire elementi di professionalità.

In parole semplici lo Stato si preoccupa solo di accertare e non si preoccupa di formare, prima di accertare, dei validi operatori scolastici.

Il disinteresse dell'amministrazione è così palese che lo stesso primo comma dell'articolo 1, il quale giustamente individua nell'università la sede di formazione dei docenti, non è stato inserito per iniziativa del Governo che anzi per anni ha respinto le richieste sindacali di istituzione dei corsi di laurea abilitanti.

L'ultimo aspetto da sottoporre a verifica è se il concorso per prove sancito quale unico strumento di assunzione sia lo strumento più valido per evitare il riformarsi del precariato e per accertare la qualità della preparazione professionale.

A premessa di questa verifica c'è da constatare che tra le varie cause della « insolubilità » del problema precariato sicuramente una emerge tra tutte ed è il fatto che i vari Ministri della pubblica istruzione non hanno quasi mai rispettato le leggi che imponevano precise scadenze temporali per le operazioni di assunzione in ruolo. È questa la sorte toccata alle leggi n. 1074 del 1971, n. 420 e n. 358 del 1974, e n. 463 del 1978.

Questo comportamento del Ministero della pubblica istruzione non è un'anomalia nel comportamento generale dell'amministrazione pubblica dove la totale discrezionalità dei vari Ministeri in tema di emanazione dei bandi concorsuali ha permesso e permette di violare le leggi sulle dotazioni organiche, misura che non realizza nei fatti alcun risparmio poiché quello che si risparmia mantenendo in servizio personale precario lo si straperde in termini di funzionalità dei servizi.

Ma al di là di questo aspetto il puro buon senso e la esperienza passata indicano che non esiste alcuna forma concorsuale per prove che possa reggere ad una mole di assunzioni, migliaia all'anno, quale richiede la scuola, e se per assurdo funzionasse, con le modalità di formazione delle commissioni definite nella legge n. 270, si realizzerebbe un enorme spreco di denaro pubblico.

Il concetto cardine da tenere presente è che la scuola è un servizio che non ammette interruzione. Se risulta insufficiente il personale di ruolo, anche per brevi periodi, è indubbio che si deve assumere personale precario e se questo personale precario, come succede da anni, viene utilizzato per anni senza soluzione di continuità giustamente accampa pretese di stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Si deve pertanto concludere che è indispensabile definire una forma di assunzione in ruolo articolata a seconda delle esigenze territoriali e che copra i posti vacanti con continuità, il più possibile « automaticamente ».

Per quanto riguarda l'aspetto dell'accertamento delle capacità professionali c'è da notare che l'attuale sistema concorsuale nella migliore delle ipotesi può accertare la preparazione nozionistico-mnemonica e quella teorico-libresca delle parti più specificatamente professionali mentre a nostro avviso la professionalità dei lavoratori della scuola è composta da vari elementi tra cui di non secondaria importanza è l'esperienza pratica e qui il momento della scelta e della verifica deve essere necessariamente raccordato con tale esperienza.

La recente tornata di concorsi riservati ed ordinari ha messo in luce caso mai l'arbitrarietà dei giudizi delle commissioni il cui comportamento è stato fortemente disomogeneo.

Il criterio poi usato per formare queste commissioni, dando la precedenza ai docenti più anziani in ruolo come se esistesse una meccanica identità tra anzianità e professionalità, ha ulteriormente aggravato la situazione.

Dato che la professionalità è un elemento dinamico che muta sia con il mutare dell'organizzazione del lavoro e sia con il progredire della ricerca educativa e con l'introduzione di nuovi strumenti di lavoro, ci sembra più opportuno privilegiare i docenti universitari e non, impegnati nella ricerca educativa, nella sperimentazione e nell'aggiornamento.

Nel definire una proposta di legge sui lavoratori precari oggi, tenendo conto sia del contesto generale che delle trasformazioni o in atto o imminenti nella scuola sono possibili due scelte: o fare una leggina di sanatoria per rimediare alle ingiustizie più macroscopiche della legge n. 270 oppure cercare, di affrontare più complessivamente la questione tentando di risolvere alla radice i problemi, cercando cioè di fare una sintesi tra gli interessi immediati dei precari e quelli della

scuola pubblica anche in vista, come dicevamo, delle trasformazioni (nuovi programmi della scuola elementare, tempo prolungato nella media inferiore e riforma della secondaria superiore) che per essere attuate implicheranno una notevole mobilità del personale e incideranno anche sulle necessità di reclutamento.

La scelta che abbiamo fatto nel definire questa proposta è evidentemente riferita alla seconda ipotesi anche perché l'applicazione della legge n. 270 realizzata dall'attuale Ministro della pubblica istruzione ha notevolmente sconvolto la distribuzione degli organici per cui una semplice estensione dei benefici di immissione in ruolo sarebbe o una pura finzione giuridica o un mero provvedimento assistenziale.

Il primo titolo della proposta di legge apporta modifiche alla legge n. 270 del 1982.

L'articolo 1 abbassa da 30 a 20 i bambini per sezione di scuola materna; aumenta il numero dei docenti di sostegno in modo che ve ne sia uno per ogni tre (e non più di quattro) bambini o alunni handicappati in classi a funzionamento orario normale e mediamente più di uno in quelle classi che funzionano a tempo lungo fino a due se l'orario è doppio di quello normale; abolisce il tetto al numero di posti di tempo pieno funzionanti nel 1981-1982.

L'articolo 2 porta dal 5 per cento al 10 per cento l'organico aggiuntivo, calcolandolo su scala provinciale e non nazionale allo scopo di realizzare una distribuzione uniforme tra le province e di istituirlo anche nella scuola secondaria superiore. Inoltre stabilisce il termine entro cui possono essere spostati i docenti dell'organico aggiuntivo e precisa insieme all'articolo 3 le modalità di utilizzo, nel senso che esclude le supplenze brevi, e la sostituzione di docenti impegnati nel tempo pieno o nei corsi per lavoratori (poiché per queste attività si provvede con apposito personale e non più attraverso il « comando » di docenti da altre scuole).

L'articolo 3 prevede, inoltre a quanto detto in precedenza, che il parere del

CNPI non sia più sui criteri di utilizzazione dei docenti in attività di ricerca disposta dal Ministero ma direttamente sui programmi di ricerca per i quali viene chiesta la utilizzazione.

L'articolo 4 prevede alcune norme di garanzia, oggi inesistenti, per i supplenti temporanei; toglie il divieto di assumere supplenti per posti vacanti di organico aggiuntivo, di corsi per lavoratori, di libere attività complementari.

L'articolo 5 rende facoltativo lo straordinario dei docenti per supplenze brevi (al di sotto dei 7 giorni) e include nel calcolo del compenso orario la contingenza.

L'articolo 6 destina alle immissioni in ruolo tutti i posti dell'organico aggiuntivo non utilizzati.

L'articolo 7 prevede la possibilità di indire i concorsi prima della scadenza biennale per evitare che si formi nuovo precariato nel caso di esaurimento della graduatoria.

L'articolo 8 precisa la utilizzazione degli assistenti dei licei artistici che sono diventati docenti.

L'articolo 9 e 10 anticipa i tempi per la immissione in ruolo previsti dalla legge n. 270 per alcune categorie di personale nel caso che abbiano già acquisito un requisito per la nomina o che si sia creata una maggiore disponibilità di posti vacanti.

Gli articoli 11 e 12 prevedono la immissione in ruolo dei nuovi docenti precari esistenti dopo la approvazione della legge n. 270.

L'articolo 13 allarga l'area delle abilitazioni « affini » non solo per le immissioni in ruolo ma anche per rimuovere rigidità nei passaggi di cattedra dei docenti già di ruolo e favorirne così la mobilità a domanda tra gli insegnamenti.

L'articolo 14 prevede la immissione in ruolo dei impiegati supplenti annuali, se la amministrazione ritarda nell'avvio delle procedure concorsuali.

L'articolo 15 prevede che la prossima tornata concorsuale per l'assunzione di docenti avvenga con procedure sperimentali in vista del provvedimento di

legge, previsto dalla legge n. 270, che dovrebbe istituire la laurea abilitante e che non può non istituire anche nuove forme di reclutamento.

Il secondo titolo della proposta di legge riguarda norme ritenute urgenti per il regolare funzionamento della scuola anche nella fase di avvio della riforma della secondaria superiore.

L'articolo 16 vuole evitare che in attesa della riforma continui la proliferazione di istituti di piccole dimensioni che possono rendere in seguito difficile la formazione di istituti che raggruppino indirizzi diversi.

L'articolo 17 prevede la trasformazione dei ruoli nazionali in provinciali per una migliore gestione del personale docente della scuola secondaria superiore.

L'articolo 18 avvia la concreta attuazione disposizione del lontano 1970 che prevede la formazione di classi con non più di 25 alunni nella secondaria superiore.

L'articolo 19 provvede l'assorbimento delle attività svolte dai comuni

per supplire carenze dell'intervento statale.

L'articolo 20, prevede che la localizzazione delle classi e scuole di tempo pieno non sia più affidata alla casuale distribuzione delle domande delle famiglie e della disponibilità dei docenti e che nella decisione siano attivamente coinvolti i comuni, che devono provvedere ai servizi necessari.

L'articolo 21 prevede il riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole di enti pubblici e limita quelle nelle scuole private alla contemporanea iscrizione alle graduatorie provinciali per le supplenze.

L'articolo 22 propone di introdurre il pagamento dell'aliquota IVA, da cui dette scuole sono state assurdamente esentate con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10.

L'articolo 23, prevede che la relazione sugli organici sia presentata con il bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per consentire il controllo sulla spesa da parte del Parlamento.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Modifica dell'articolo 12  
della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 20 bambini ed un numero minimo di 12, ridotti rispettivamente a 17 e 9 per le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicaps* ».

Il sesto comma dello stesso articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini e degli alunni portatori di *handicaps* della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni tre bambini o alunni portatori di *handicaps*, inseriti in classi a funzionamento orario normale ed un rapporto inferiore se inseriti in classi a tempo prolungato o pieno in proporzione al maggior orario di funzionamento ».

## ART. 2.

(Modifica dell'articolo 13  
della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva

risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 10 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva provinciale delle predette dotazioni organiche dell'anno precedente, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente legge.

La dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione del precedente comma è ripartita dal provveditore agli studi, secondo criteri stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali, preliminarmente tra gli ordini e i gradi di scuola e poi per la scuola secondaria tra gli insegnamenti, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale.

Il provveditore agli studi entro un mese dall'inizio delle lezioni assegna o rettifica il contingente di posti delle dotazioni aggiuntive alle scuole e ai circoli per coprire tutti i posti vacanti l'intero anno scolastico o per almeno sei mesi per consentire le attività programmate dai collegi dei docenti ai sensi degli articoli 2, 7 e 11, ultimo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, e per la scuola secondaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 ».

L'ottavo comma dello stesso articolo è abrogato.

### ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270).*

L'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante

apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti o da specifici progetti elaborati dai colleghi dei docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica.

È abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto dai precedenti commi è disposta dal preside o dal direttore didattico, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituito con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quarto comma non può superare un triennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante. ».

#### ART. 4.

*(Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270).*

Il settimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Ai docenti supplenti temporanei si applicano le norme sui congedi previste per i docenti supplenti annuali al primo anno di nomina, proporzionando la durata del congedo ai giorni di lavoro prestati nell'anno scolastico. Si applicano altresì alla fine del rapporto di lavoro le norme previdenziali previste per i dipendenti civili dello Stato non di ruolo. Le quote aggiuntive di famiglia sono corrisposte in relazione ai giorni di lavoro senza riduzione in base alle ore di insegnamento ».

Il nono comma dello stesso articolo è abrogato.

## ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 17  
della legge 20 maggio 1982, n. 270).*

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo possono supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntivo al predetto orario ».

Il secondo comma dello stesso articolo è abrogato.

Il quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« Ogni ora di insegnamento eccedente l'orario settimanale obbligatorio per qualsiasi motivo ed entro le tre ore settimanali è retribuita con una frazione della retribuzione mensile, con la sola esclusione delle quote di aggiunta di famiglia, pari al numero di ore obbligatorie di servizio nel mese ».

## ART. 6.

*(Modifica dell'articolo 20  
della legge 20 maggio 1982, n. 270).*

Le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate per l'anno scolastico 1983-1984 in 30.000 unità complessive. Il Ministro della pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla ripartizione dei posti per insegnamenti e per province, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale e della loro

consistenza. Il 50 per cento dei posti è assegnato al concorso indetto in prima applicazione della citata legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'altro 50 per cento è utilizzato per le immissioni in ruolo di cui alla stessa legge.

I posti residui del 50 per cento della dotazione organica aggiuntiva destinati alle immissioni in ruolo, di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e al comma precedente, sono assegnati per metà al concorso indetto in prima applicazione della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e per metà alle immissioni in ruolo dalle graduatorie di cui agli articoli 27, 31 e 38 della stessa legge con le modifiche apportate dal successivo articolo 9.

#### ART. 7.

*(Deroga alla scadenza biennale dei concorsi).*

Nelle province in cui sono esaurite le graduatorie di merito dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e le graduatorie di cui agli articoli 27, 31 e 38 della citata legge, i provveditori agli studi possono bandire i concorsi anche prima della scadenza biennale di cui al terzo comma della citata legge n. 270.

#### ART. 8.

*(Assistenti dei licei artistici).*

Sino alla entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore gli insegnamenti delle discipline artistiche nei licei artistici in cui sono stati soppressi i ruoli degli assistenti per effetto dell'articolo 54 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono impartiti per gruppi di alunni in analogia con quanto previsto per

l'educazione tecnica nella scuola media ai sensi delle leggi 10 giugno 1977, n. 348, e 8 novembre 1979, n. 566.

ART. 9.

*(Anticipo della decorrenza di graduatorie).*

Le nomine degli insegnanti inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a decorrere dall'anno 1984-1985 sul 50 per cento dei posti disponibili per le immissioni in ruolo, fatti salvi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive destinate al concorso di cui agli articoli 20 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e 6 della presente legge.

In caso di esaurimento di qualche graduatoria provinciale di cui al comma precedente è ammessa la inclusione a domanda di docenti appartenenti a graduatorie dello stesso tipo di altre province.

ART. 10.

*(Docenti di educazione fisica e musicale).*

I docenti di educazione fisica e musicale di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che hanno conseguito il titolo di studio e l'abilitazione entro l'anno scolastico 1983-1984 sono immessi in ruolo a decorrere dal 10 settembre 1984.

ART. 11.

*(Docenti supplenti annuali).*

I docenti supplenti annuali nominati dai provveditori agli studi ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, negli anni scolastici 1981-1982 e seguenti, fino a quello in corso alla entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con le seguenti modalità:

1) se in possesso della abilitazione, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'espletamento dei concorsi indetti in prima applicazione della predetta legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'esaurimento delle graduatorie previste dagli articoli 27, 31 e 38 della stessa legge, con le modifiche apportate dall'articolo 9 della presente legge e comunque non oltre il 1985-1986;

2) se privi dell'abilitazione, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della immissione in ruolo dei supplenti abilitati, dopo aver superato un corso abilitante di cui al successivo articolo 12 e comunque non oltre l'anno scolastico 1986-1987.

I docenti incaricati che non hanno superato le sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono riammessi in servizio a condizione che partecipino ai corsi abilitanti previsti dall'articolo successivo. Gli stessi docenti sono immessi in ruolo, in caso di esito positivo della prova, con le modalità previste per i supplenti non abilitati.

#### ART. 12.

*(Corso abilitante speciale).*

Gli insegnanti supplenti privi di abilitazione di cui all'articolo precedente conseguono l'abilitazione attraverso la frequenza di un corso abilitante speciale con orario continuato della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni e di almeno altre 50 ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.

I criteri per l'organizzazione e la attuazione di tali corsi, le direttive generali per adattare gli attuali programmi per i concorsi, le modalità di svolgimento delle prove finali sono stabiliti con ordinanza dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto dei commi secondo, terzo quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. Per la organizzazione dei corsi il Ministero si avvale degli IRSSAE.



## ART. 13.

*(Norme sulle immissioni in ruolo e sui passaggi).*

Le nomine e le assegnazioni di sede di cui agli articoli precedenti possono essere disposte anche per insegnamenti affini.

La affinità tra classi di abilitazioni sarà dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in modo da realizzare il massimo raggruppamento di classi in grandi aree disciplinari.

La affinità tra classi di abilitazioni ha effetto anche ai fini dei passaggi di cattedra.

I passaggi di cattedra per situazioni particolari di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applicano a prescindere dalla modifica degli ordinamenti o dei programmi e a domanda.

I passaggi di cattedra e di ruolo vengono disposti annualmente sul 20 per cento dei posti disponibili per i trasferimenti.

## ART. 14.

*(Impiegati supplenti annuali).*

Il personale delle carriere ausiliarie, esecutive e di concetto nominato supplente annuale dai provveditori agli studi ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è immesso in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge ove non siano state avviate le procedure concorsuali previste dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

## ART. 15.

*(Sperimentazione di nuove forme di reclutamento).*

Per favorire la definizione di nuove procedure di reclutamento previste dal

l'articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il conseguimento della abilitazione entro il termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, i primi concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria e dei licei artistici e degli istituti d'arte banditi dopo l'esaurimento di quelli indetti in prima applicazione della predetta legge 20 maggio 1982, n. 270, si svolgeranno secondo le procedure dei successivi commi.

I provveditori agli studi bandiscono entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, secondo i criteri indicati con ordinanza dal Ministro della pubblica istruzione, un concorso per titoli per l'accesso a corsi annuali selettivi di formazione e lavoro. I titoli valutabili sono quelli di studio, di cultura e di servizio.

Ai corsi sono ammessi un numero di docenti pari ai posti che si prevedono vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del corso maggiorato del 20 per cento.

I docenti ammessi ai corsi sono tenuti a:

1) svolgere attività di insegnamento per almeno 180 giorni per un numero di ore non superiore alla metà dell'orario obbligatorio di servizio;

2) a partecipare per almeno 350 ore ad attività di studio organizzate dagli IRSSAE allo scopo di favorire l'approfondimento della didattica delle discipline a cui appartiene la materia di insegnamento e la conoscenza dei problemi dell'educazione.

Al termine delle lezioni scolastiche i docenti impegnati nel corso sosterranno una prova finale costituita dalla preparazione di una relazione sulle attività svolte a cui vanno allegati gli eventuali lavori elaborati durante l'anno, dallo svolgimento di una prova scritta su di un argomento relativo agli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417, 419, e da un colloquio sulle attività svolte nel corso e sui programmi di insegnamento.

La commissione è composta dal docente coordinatore delle attività svolte dall'IRRSAE competente, da un docente e da un presidente scelti per sorteggio con le modalità previste dall'articolo 3, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La commissione ha a disposizione 100 punti di cui 40 per la relazione, 20 per la prova scritta, 30 per la prova orale e 10 per titoli professionali e di cultura.

La prova è superata quando il candidato riporta nelle tre prove complessivamente una votazione di almeno 60 punti su 100.

I candidati che superano la prova conseguono l'abilitazione all'insegnamento ove non ne siano in possesso.

Sulla base della somma dei punteggi delle prove e degli eventuali titoli professionali e di cultura è compilata una graduatoria degli idonei che sono nominati in ruolo sui posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico successivo fino al completo esaurimento della stessa.

Valgono, in quanto compatibili, le altre norme sull'accesso ai ruoli del personale docente.

Il trattamento economico dei docenti ammessi al corso di formazione e lavoro per l'intera sua durata è pari alla metà della retribuzione del docente non di ruolo di pari livello a cui va aggiunto un importo pari al numero di ore insegnamento impartito calcolato con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per intero se dovute. Detto trattamento economico è mantenuto in caso di esito positivo della prova fino alla immissione in ruolo. Valgono le altre norme valide per i docenti non di ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con propria ordinanza, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, le disposizioni generali per la organizzazione dei corsi, per lo svolgimento delle attività di insegnamento su posti che non concorrono a formare cattedra nella scuola secondaria o su posti da individuare in relazione alle attività svolte nel-

la scuola materna ed elementare, la distribuzione dei punteggi per titoli da valutare.

Coloro che svolgono attività di docente nei corsi di cui al terzo comma del presente articolo in eccedenza all'orario di servizio sono retribuiti nella misura prevista dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358.

ART. 16.

*(Divieto di nuove istituzioni nella scuola secondaria superiore).*

Fino alla entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore non si dà luogo a nuove istituzioni. Nella scuola secondaria superiore sono eccezionalmente consentiti sdoppiamenti qualora l'istituto superi i 15 corsi e il nuovo istituto sia costituito da almeno 5 corsi.

ART. 17.

*(Trasformazioni dei ruoli nazionali).*

I ruoli nazionali del personale docente degli istituti di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono trasformati in ruoli provinciali. Le competenze del Ministero della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione relative al personale dei soppressi ruoli sono trasferite ai provveditori agli studi e ai consigli scolastici provinciali.

ART. 18.

*(Numero massimo degli alunni nelle classi della scuola secondaria).*

L'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, è attuato gradualmente a partire dalle prime classi che saranno istituite nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 19.

*(Doposcuola comunali).*

Le attività integrative e i doposcuola organizzati dai comuni passano a carico dello Stato e i posti corrispondenti sono compresi nelle dotazioni organiche provinciali.

Il personale di ruolo dei comuni impegnato in tali attività e in possesso del titolo di studio prescritto può passare nei ruoli dei docenti dello Stato mantenendo se più favorevole il trattamento economico in godimento; la differenza verrà riasorbita con i futuri miglioramenti contrattuali.

Il servizio prestato nei doposcuola comunali è riconosciuto ai fini della carriera alle stesse condizioni di quello prestato nelle scuole elementari statali.

## ART. 20.

*(Tempo pieno  
nella scuola elementare e media).*

La localizzazione delle classi e delle scuole a tempo pieno è affidata ai provveditori agli studi che decidono sentiti i comuni interessati.

## ART. 21.

*(Riconoscimenti di servizi).*

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in istituzioni scolastiche dipendenti da enti pubblici è riconosciuto, ai soli fini di cui all'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, se la assunzione anche temporanea è avvenuta per concorso.

Il servizio prestato nelle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute è riconosciuto ai soli fini di cui all'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a condizione che il docente sia stato assunto dalle graduatorie provinciali per supplenze nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

## ART. 22.

*(Regime fiscale delle prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciute, nonché delle lezioni private di insegnamento).*

Le operazioni di cui al numero 20) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

## ART. 23.

*(Relazione al Parlamento).*

La relazione sugli organici di cui alla legge 9 agosto 1978, n. 463, deve essere presentata ogni anno al Parlamento.